

N. 243/17 SENT.  
N. 110/17 R.G.  
N. 451/17 CRON.  
N. 218/17 REP.

**CORTE DI APPELLO DI TRIESTE**

**Sezione Prima Civile**

in camera di consiglio nelle persone di:

- Dott. Patrizia Puccini **Presidente**
- Dott. Salvatore Daidone **Consigliere rel.**
- Dott. M. A. Chiriaco **Consigliere**

OGGETTO: OPPOSIZIONE  
ALLA SENTENZA DICHIARA-  
TORIA DI FALLIMENTO  
(ART. 48)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 110/2017 RG;

tra

....., con gli avv.ti M

**RECLAMANTE**

e

....., con gli avv.ti F ..... e

**RECLAMATO**

e

**Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste**

**INTERVENUTO**

oggetto: reclamo ex art. 18 L.F.



2

... ha concluso: disporre la revoca e/o l'annullamento del fallimento di ... l.", dichiarato dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 1/17 emessa in data 19.1.17 e depositata in data 24.1.17.

**Il Fallimento** ... ha concluso: rigettarsi il reclamo e confermarsi la sentenza dichiarativa di fallimento n. 1/17 e del decreto del Tribunale di Pordenone, entrambi dd. 19.1. - 24.1.2017.  
Spese rifuse

**Il Procuratore Generale ha concluso:** nessuna conclusione.

Letti gli atti;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 aprile 2017;

Ritenuta l'infondatezza del reclamo, stante che;

- l'art. 186 bis L.F. prevede, quali uniche modalità del "concordato con continuità aziendale", la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dello stesso debitore, ovvero mediante cessione dell'azienda in esercizio, ovvero mediante il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;

- e quindi estranea al dettato normativo, la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'affittuario dell'azienda - nella specie dopo la presentazione della domanda di concordato -, che, ove ammessa, determinerebbe un'inammissibile estensione analogica del medesimo

3

dettato, in contrasto con l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di norma - l'art. 186 bis L.F. - che fa eccezione alla regola generale secondo cui il proponente il concordato deve sempre assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei creditori chirografari (art. 160, ultimo comma, L.F.):

- l'incompatibilità dell'affitto d'azienda con il concordato in esame, poi, è ulteriormente resa manifesta, dal rilievo che l'affitto, quand'anche finalizzato alla cessione dell'azienda, finirebbe per far ricadere sul debitore in concordato, il rischio d'insolvenza dell'affittuario, che, in caso di suo fallimento, cesserebbe l'attività d'impresa, così determinando, a carico dell'incolpevole debitore in concordato, i provvedimenti punitivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 186 bis;

- del pari incompatibile con l'affitto d'azienda, infine, va considerata l'applicabilità dei precetti di cui alle lett. a) e b) del secondo comma dell'art. 186 bis cit., che costituiscono norme con funzioni di cautela per i creditori, e non possono mai essere sacrificate; come pure difficile appare il coordinamento di tale ultima disposizione, con quelle di cui agli artt. 169 bis della legge fall. e 2558 c.c., in tema di rapporti giuridici in corso;

In definitiva, il reclamo, alla luce delle considerazioni che precedono, va respinto, siccome infondato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM




- rigetta il reclamo;
- condanna la soc. reclamante alla rifusione, in favore del fallimento reclamato, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15 % su compenso) e agli accessori di legge;
- sussistono i presupposti per l'applicazione a carico del reclamante dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo risultante dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.

Si comunichi

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12 aprile 2017.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

dott. Salvatore Daidone



**IL PRESIDENTE**

dott. Patrizia Puccini



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

Anna Maria Petrone



20 APR. 2017

Depositato in cancelleria il .....

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

Anna Maria Petrone

